

## TABELLE RIASSUNTIVE GESTIONE SEPARATA ANNO 2022

<b>COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>35,03%</b> (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>33,72%</b> (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b> (24,00 IVS)
<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>26,23%</b> (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b> (24,00 IVS)

### **Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2022, l'aliquota è confermata al 24% sia per i collaboratori e figure assimilate, sia per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Per l'anno 2022 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/1995 è pari a Euro 105.014,00.

Per l'anno 2022 il minimale di reddito previsto dall'arti. 1, comma 3, della legge del 2 agosto 1990, n. 233, è pari a Euro 16.243,00.